

TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA

Sezione per le controversie di lavoro

N. 2732/15 R.G.L.

RICORSO

Per: l'ing. **Francesco Paolo Raio** (C.F.:RAIFNC64B18D643S), nato a Foggia il 18/02/1964, r
... elettivamente domiciliato in Pescara alla via Venezia n.25 presso lo studio dell'avv. Federica Camplone (CF: CMPFRC69L56G482H) fax 0854212110 e indirizzo e-mail: f.camplone@pec.it, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente ricorso;

FATTO

- 1) Il ricorrente, assunto dalla Amministrazione finanziaria sin dall'aprile 1999 è in servizio presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Pescara in qualità di ingegnere, attualmente inquadrato nella terza area, fascia F4, già area C3 in precedenza livello IX prot. 10379/RI del 16.10/08 (doc. 1);
- 2) in data 26 febbraio 2014 l'ing. Raio presentò la domanda per partecipare alla procedura di selezione professionale interna per il passaggio, all'interno dell'area C da posizioni economica F4 a posizione economica F5 a seguito del concorso bandito con nota prot. N. 2664/RI 2014 del 4.2.2014 "per l'attuazione di complessivi 730 sviluppi economici all'interno della terza area, fascia retributiva F4 alla fascia F5 con decorrenza dal 1 gennaio 2010 - ovvero dall'inserimento nell'organico della Agenzia delle Dogane qualora successiva al 1 gennaio 2010 - sull'intero territorio nazionale esclusa la Provincia autonoma di Bolzano" (doc.2 e 3);
- 3) Nella domanda di partecipazione il ricorrente dichiarò di essere in possesso di titolo per un punteggio complessivo pari a 37,50 maturato per esperienza professionale (A1 nella fascia retributiva attuale e A2 punti 6,00, nelle fasce retributive inferiori e/o altre PA, B4 A3 per lo svolgimento di incarichi punti 2,5 - titoli di studio punti n.23 per dottorato di ricerca -- B5 punteggio aggiuntivo in forza dell'esercizio della professione di ingegnere punti 2,00)

[Handwritten signature]

- 4) Con il Provvedimento Direttoriale prot. N. 29525/RI/2014 del 03 dicembre 2014 della Superiore Direzione Centrale Personale e Organizzazione, relativa alla selezione professionale interna per il passaggio, all'interno della terza Area, dalla posizione economica F4 a F5, fu riconosciuto all'ing. Raio un punteggio pari a complessivi 35,50 punti - inferiore rispetto a quello richiesto e documentato nell'istanza di partecipazione, ossia per complessivi punti 37,50 (doc. 4);
- 5) A seguito di istanza di accesso agli atti datata 09/12/2014 (doc.5), inviata per il tramite dell'Ufficio di appartenenza, il ricorrente richiese di esaminare la documentazione relativa al concorso e solo con nota prot. N. 567/RU del 09/01/2015, a distanza di un mese, la Direzione Interregionale evase tale richiesta consentendo all'ing. Raio di acquisire in data 13/01/2015, da parte del Responsabile del Procedimento, Dott. Giovanni Tonzuso, con nota rubricata al prot. N. 907/RU del 13/01/2015, copia conforme della istanza di partecipazione corredata dalle relative valutazioni concorsuali (doc 6).
- 6) Dall'esame della suddetta istanza il ricorrente prese atto nella valutazione concorsuale in parola non furono riconosciuti, tra gli altri, i titoli relativi ai seguenti servizi prestati:
- a) Nella categoria A2) – quale *esperienza professionale effettivamente maturata presso altre pubbliche Amministrazioni* - servizio come Ufficiale di Complemento nella Marina Militare (0,75 pt);
 - b) Nella categoria A3) – incarico rubricato al prot. N. 27864 del 11/09/2008, di responsabile come "referente locale" nell'operazione doganale congiunta contro la criminalità internazionale nel settore dei prodotti energetici denominata Joint Customs Operation "Memory" (0,25 pt);
 - c) Nella categoria A3) – incarico rubricato al prot. N. 3905 del 03/07/2002, per la partecipazione a seminario a Bruxelles - presso la Comunità Europea (0,25 pt);
 - d) Nella categoria A3) – incarico rubricato al prot. N. 7583/CA del 18/10/2006, per la partecipazione a scambio Fiscalis in Olanda (0,25 pt)

- 7) La valutazione e la determinazione del punteggio non è corretta ed è lesiva dei diritti del ricorrente in quanto adottata nella inosservanza dei criteri e delle disposizioni contenute nel bando, nei regolamenti e nelle vigenti leggi in materia. Nello specifico il legittimo riconoscimento in favore dell'ing. Raio dell'ulteriore punteggio di cui ai punti sub. a), b), c) e d) gli consentirebbe di rientrare nel novero del personale vincitore della procedura concorsuale in parola.
- 8) Con nota del 16 gennaio 2015 prot. N. 1329RU il Direttore interregionale individuò la data del 6 febbraio 2015 quale termine massimo per la trasmissione di eventuali rettifiche degli elenchi recanti i nominativi ed i punteggi ed ha invitato tutto il personale a presentare eventuali richieste di riesame entro il 26 gennaio 2015 (doc.7).
- 9) Il ricorrente, quindi, presentò l'istanza di riesame evidenziando analiticamente le censure e la illegittimità ed illogicità del punteggio e chiedendo alla Direzione Interregionale di Roma, di voler riesaminare le valutazioni effettuate dalla Commissione sulla istanza di partecipazione e, quindi, di riconoscergli il punteggio di 37,50 (doc.8).
- 10) Con il Provvedimento Direttoriale prot. N. 5361/RI/2015 del 27 febbraio 2015 della Superiore Direzione Centrale Personale e Organizzazione, fu pubblicata la nuova graduatoria e all'interno della terza Area, dalla posizione economica F4 a F5, fu riconosciuto all'ing. Raio il medesimo punteggio pari a complessivi 35,50 punti - inferiore rispetto a quello richiesto e documentato nella istanza di partecipazione e nella richiesta di riesame, ossia per complessivi punti 37,50 (doc. 9);
- 11) Con nota del 9 marzo 2015 il ricorrente richiese nuovamente l'accesso agli atti per verificare le motivazioni del diniego di attribuzione del punteggio richiesto con l'istanza di riesame (doc. 10) e con nota del 27 marzo 2015 l'Agenzia resistente inviò al ricorrente la copia dei verbali della Commissione di riesame (doc. 11);
- 12) Dato l'esito negativo della richiesta di riesame il ricorrente presentò in data 11 maggio 2015 la richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione che non ha avuto esito positivo (doc. 12);

13) In data 11 agosto 2015 è stata redatta la nuova graduatoria contenuta nella direttiva 18174/RI/2015 che vede invariato il punteggio dell'ing. Rai (doc. 13).

Tutto ciò premesso e considerato l'ing. Francesco Paolo Raio, come sopra rappresentato e difeso, ritiene sussistere il diritto al riconoscimento del punteggio di 37,50 in luogo di quello riconosciuto in graduatoria pari 35,50 per esse quest'ultimo illegittimo, ingiusto ed illogico per le seguenti ragioni in

DIRITTO

DIRITTO DELLA PARTE RICORRENTE AD OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO ESPLETATO COME UFFICIALE DI COMPLEMENTO;

Con riferimento alla domanda dell'ing. Raio si evidenzia che la Commissione esaminatrice della Direzione Interregionale di Roma, non ha correttamente valutato alcuni servizi, corsi ed attività svolte dal ricorrente ed idonee al riconoscimento del punteggio ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, ed in particolare del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e s.m.i. - Codice dell'ordinamento militare - nonché dei principi dettati dalla nota di indizione del concorso di cui al Prot. n. 2664 /RI/2014 del 04/02/2014 della DCPO e delle istruzioni previste con nota prot. N. 117427/RU del 15/09/2010 della DCPO, dei regolamenti e delle disposizioni di legge.

Nello specifico il ricorrente evidenzia che la richiesta di attribuzione di punti 0,75 per il servizio di dodici mesi effettuato come Ufficiale di Complemento nella Marina Militare nella categoria A2) *“Esperienza professionale effettivamente maturata presso l'Agenzia delle Dogane o altre pubbliche Amministrazioni nelle fasce retributive inferiori rispetto a quella di attuale appartenenza”*, espressamente riportata nella domanda di partecipazione è legittima.

La commissione in aperta violazione dei principi e delle disposizioni legislative in materia sostiene che *“la normativa invocata dalla parte istante nella domanda di riesame si riferisce ai concorsi pubblici e non alle progressioni interne”*.

Nulla di più pretestuoso ed infondato.

Il suindicato punteggio, infatti, è senza ombra di dubbio dovuto al ricorrente ed è da valutare e ciò sulla base delle vigenti leggi in materia.

In merito, il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e s.m.i. - Codice dell'ordinamento militare - all'art. 678, al 3° comma, espressamente stabilisce che "I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici."

Lo stesso ordinamento militare comprende tra gli Ufficiali Ausiliari, gli Ufficiali di Complemento come si evince dalla struttura del Capo III del codice dell'ordinamento militare:

E' pertanto da censurare la decisione di non voler valutare tale titolo ed anche la motivazione addotta dalla agenzia, la quale erroneamente equipara il servizio prestato dal ricorrente a quello di semplice servizio di leva.

Ne consegue che deve essere riconosciuto al ricorrente il punteggio 0,75 per il servizio di dodici mesi effettuato come Ufficiale di Complemento nella Marina Militare.

2) DIRITTO DELLA PARTE RICORRENTE AD OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO PER L'INCARICO DI REFERENTE LOCALE:

E' altresì dovuto all'ing. Raio il punteggio di 0,25 per l'incarico di responsabile come "referente locale" nell'operazione doganale congiunta contro la criminalità internazionale nel settore dei prodotti energetici denominata Joint Customs Operation "Memory" nella categoria A3) "Svolgimento di particolari incarichi su conferimento dell'Agenzia delle Dogane".

Per tale incarico, come si legge chiaramente nella nota prot. N. 27864 del 11/09/2003, all'ing. Raio è stato dato l'incarico di responsabile.

Come chiaramente si evince poi che nella nota di istruzioni sono valutati come ammissibili alla domanda sia le nomine come responsabile del servizio, sia le partecipazioni a team antifrode doganale e a gruppi di lavoro - tutte attività sicuramente comprese nel citato incarico svolto dal ricorrente.

3) DIRITTO DELLA PARTE RICORRENTE AD OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO PER LA PARTECIPAZIONE A SEMINARI:

L'agenzia delle dogane giustifica il mancato riconoscimento del punteggio di 0,25 per la partecipazione a seminario a Bruxelles - presso la Comunità Europea nella categoria A3) "Svolgimento di particolari incarichi su conferimento dell'Agenzia delle Dogane", come da nota d'incarico prot. N. 3905 del 03/07/2002, sostenendo che "non è previsto dal bando D.D. 2664/RI del 04/02/2014".

Tale assunto è totalmente infondato.

Come si evince chiaramente dai documenti prodotti ed allegati alla istanza di riesame, la partecipazione dell'ing. Raio al seminario costituisce a tutti gli effetti una partecipazione ad un gruppo di lavoro, nel quale ciascun rappresentante dei Paesi Membri, unitamente a ciascun rappresentante dei Paesi Candidati, ha discusso, esaminato ed approfondito l'importante tematica dell'acquis comunitario in materia di accise. Circostanza questa che trova conferma anche nella lettura del testo del programma del TAIEX OFFICE della Commissione Europea, come da fax Allegato, in cui tale iniziativa viene descritta come "Multi-Country Workshop on excise duties" e, dunque, come gruppo di lavoro.

Si evidenzia, inoltre, che l'impegno dell'ing. Raio è andato ben oltre.

In particolare, al termine del gruppo di lavoro l'ing. Raio, quale esperto in materia, ha redatto ed inviato due relazioni descrittive del lavoro svolto. In aggiunta a ciò si consideri che l'esperto in accise doveva anche essere dotato di buona conoscenza della lingua inglese, in quanto come anticipato nelle note di convocazione, le sale non erano fornite del servizio di interpretariato. In tale contesto, assume rilevanza la nota fax pervenuta in Ufficio, rubricata al prot. N. 32852 del 17/07/2002, con la quale la Commissione Europea ha formulato un distinto ringraziamento in favore dell'ing. Raio per aver parteci-

pato alla iniziativa, unitamente a quella degli altri esperti dei paesi membri, per aver contribuito significativamente al beneficio corrisposto ai colleghi dei Paesi Candidati.

Si vogliano considerare infine le due relazioni inviate dall'ing. Raio all'Ufficio Relazioni Internazionali, riguardanti le conclusioni del Workshop.

Ne consegue che tale partecipazione costituisce un titolo per il riconoscimento del punteggio di 0,25 in quanto coerente con le istruzioni previste con nota prot. N. 117427/RU del 15/09/2010 della DCPO.

4) DIRITTO DELLA PARTE RICORRENTE AD OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO PER LA PARTECIPAZIONE A SCAMBIO FISCALIS;

E' infine legittima la richiesta di attribuzione di **punti 0,25** per la partecipazione a scambio Fiscalis in Olanda - nella categoria A3) "*Svolgimento di particolari incarichi su conferimento dell'Agenzia delle Dogane*", come da nota d'incarico prot. N. 7583/CA del 18/10/2006.

In particolare, l'attività svolta dall'ing. Raio è dettagliatamente descritta nella relazione inviata all'ex Area Centrale Relazioni Internazionali di Roma con nota prot. N. 6825 del 28/11/2006 e costituisce a tutti gli effetti una attività svolta in gruppo di lavoro e/o studio.

Dall'esperienza maturata dall'ing. Raio nel contesto internazionale ne sono conseguiti risvolti positivi nel successivo perseguimento degli obiettivi dell'Agenzia.

Si evidenzia, inoltre, che l'Organizzazione degli scambi per l'anno 2006, come da Programma Comunitario Fiscalis specificato da nota prot. N. 590 del 25/01/2006, trasmessa a tutte le ex Direzioni Regionali, poi diramata agli Uffici ed ai candidati partecipanti, faceva riferimento alle istruzioni diramate nell'Action Plan 2005-2006 della Commissione Europea.

Ne consegue che anche tale partecipazione costituisce un titolo per il riconoscimento del punteggio di 0,25.

5) DIRITTO DELLA PARTE RICORRENTE AD OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO PER AVER SVOLTO IL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI EX D LGS 626/94:

E' illegittimo il diniego espresso dalla Agenzia di non voler riconoscere il punteggio alla parte ricorrente per l'attività svolta di responsabile del servizio di prevenzione dai rischi.

L'ing. Raio ha altresì diritto a vedersi riconosciuto il punteggio 0,25 per aver svolto l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione rischi in quanto trattasi di un incarico non pertinente con quello svolto dal ricorrente presso l'agenzia delle dogane. Tale incarico è inoltre coerente con l'attività di qualsivoglia ufficio pubblico e provato

E' quindi indiscutibile il diritto soggettivo del ricorrente vedersi riconoscere tali punteggi in suo favore e ciò sia in forza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia, che dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, in quanto trattasi di procedure previste in attuazione dei contratti ed accordi collettivi.

Il ricorrente fa presente che sussiste l'interesse ad agire in quanto se gli venisse attribuito il punteggio di cui ai precedenti capi da n.1) a 4), risulterebbe vincitore della procedura di cui ha preso parte: nello specifico l'ing. Raio conseguirebbe un punteggio complessivo di 37,50 a fronte dei 35,50 riconosciuti, collocandosi in tal modo nella graduatoria entro i primi 730 candidati e, quindi, rientrando tra i vincitori della procedura selettiva.

Per quanto esposto, l'ing. Francesco Paolo Raio come sopra rappresentato e difeso

RICORRE

Alla S.V. Ill.ma affinché, voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pescara, ogni contraria istanza rigettata, in accoglimento del presente ricorso, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi:

- 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio relativo ai servizi ed i corsi indicati nella narrazione di cui ai punti da 1) a 5), come da fatti e motivi del ricorso; e per l'effetto
- 2) Condannare l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., ad attribuire al ricorrente, in luogo del punteggio riconosciuto di 35,50, il punteggio complessivo di 37,50 per le motivazioni indicate in premessa ovvero, in subordine, il punteggio di 0,75 di cui al punto 1) delle premesse in diritto e/o il punteggio di 0,25 di cui al punto 2) delle premesse in diritto e/o il punteggio di 0,25 di cui al punto 3) delle premesse in diritto e/o il punteggio di 0,25 di cui al punto 4) delle premesse in diritto e/o il punteggio di 0,25 di cui al punto 5).
- 3) Condannare altresì l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., ad inserire il ricorrente nella corretta posizione in graduatoria sulla base del punteggio sopra indicato, provvedendo altresì ad individuare il corretto inquadramento in graduatoria.
- 4) Con vittoria di spese e compensi di lite.

IN VIA ISTRUTTORIA: Si depositano i documenti sopra indicati e riportati nel separato indice del fascicolo di parte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L. 488/99 e successive modifiche si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminabile ed il contributo è pari ad € 259,00.

Con ogni salvezza di produzione, richiesta e deduzione a seguito della posizione che assumerà la parte resistente in giudizio.

Pescara, li 24 settembre 2015

Avv. Federica Camplone



Avv. FEDERICA CAMPLONE
Studio: Via Venezia n.25
65100 PESCARA
tel.085/4212110 - fax 085/296125
Email: f.campione@cfbaicessarre.it
Pec: f.campione@pec.it

Riferimento: Ricorso promosso dall'ing. Francesco Paolo Raio contro l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

Il sig. **Francesco Paolo Raio** (CF:RAIFNC64B18D643S) nato a Foggia il 18.2.1964 e i
nomina a rappresentarlo e difenderlo, nel presente giudizio, in ogni stato e grado, nonchè nella fase di esecuzione, opposizione ed eventuale riassunzione, l'Avv. Federica Camplone (CF:CMFRC69L56G482H) con studio in Pescara alla via Venezia n.25, tel. e fax. 0854212110 e mail certificata f.campione@pec.it, conferendo alla stessa, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 183 e 320 c.p.c., ampia facoltà e potere di rappresentarlo e difenderlo, conciliare e transigere, rinunciare designare sostituti e procuratori domiciliatari e chiamare in causa terzi, quietanzare e ritirare titoli. Elegge domicilio in Pescara presso il suo studio sito alla via Venezia n.25.

Esprime il consenso al trattamento di tutti i propri dati personali, quelli sensibili inclusi, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modifiche.

Dichiara altresì di aver letto ed approvato l'atto cui la presente procura accede e di essere stato informato dal nominato avvocato a sensi dell'art. 4, 3° comma, d.lgs. 28/2010 della facoltà, ovvero dell'obbligo, nei casi di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010, di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto in relazione alla controversia di cui al presente giudizio, della possibilità, nei casi previsti, di avvalersi del gratuito patrocinio e di poter godere dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del d.lgs. 28/2010. Pescara, li 24 settembre 2015

Ing. Francesco Paolo Raio *Francesco Paolo Raio*

Per autentica. Pescara, 24 settembre 2015

Avv. Federica Camplone *Federica Camplone*

Fissazione udienza discussione n. cronol. 10250/2015 del 23/10/2015
RG n. 2732/2015



TRIBUNALE DI PESCARA

- Sezione Lavoro -

Nel procedimento n. 2732 /2015 R.G.

RAIO FRANCESCO PAOLO
Avv. CAMPLONE FEDERICA

Contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
IL GIUDICE

Dott.ssa Teodora FERRANTE

DESIGNATA per la trattazione della causa;

LETTO il ricorso;

VISTI GLI ARTT. 414, 415 comma 2° e 416 comma 1° e 2° C.P.C. nel testo modificato della Legge 11/8/73 n. 533;

FISSA

L'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno 16/12/2015 ore
__9,00__ aula n° __10 con termine per la notifica alla parte convenuta a
cura della parte ricorrente fino a trenta giorni prima di detta udienza, alla
quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in
particolare alla parte convenuta che ha l'onere di costituirsi almeno dieci
giorni prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una
memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di
decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili di ufficio nonché tutte le sue
difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

Pescara, 22/10/2015

IL G.O.T.

(Dott.ssa Teodora FERRANTE)

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

SEZIONE LAVORO

Nel giudizio promosso dall'ing. Francesco Paolo Rao contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rubricato al n. 2732/15 davanti alla dott.ssa Ferrante, opp. 16 dicembre 2015 sans comparis.
 L'avv. Federica Langone per l'ing. Francesco Paolo Rao ha quale si riporta integralmente el ricorso introdotta insistendo nell'intero adempimento delle domande in formule inique e conteste ogni azione e azione di deduzione e videri contenute sulle memorie depositate il 3.12.15 oltre conchiaro in quanto desunti di fondamento - in particolare in relazione alle preliminari eccezioni di litisconsorzio ut supra ex art. 102 CPC - evidenze che la parte riconverte che particolarmente notificato il ricorso ed il giudizio dedito al contraddittorio sopra avvertito Antonia quale contraddittoriamente notificata essendo la n. 732 della graduatoria alle opp. ing. e p. n. 15; l'eventuale esclusa in caso di adempimento del ricorso - Si preclude il ricorso notificato. Ad ogni linea, caso la difesa

del ricorso evidente che sulla nuova
la graduatoria è stata modificata
ulteriormente il 21 ottobre 2015 per cui la
causale di merito che verrebbe pregiudicata
attualmente è la sig.ra Pellegrini Giovanna,
si ~~esistono~~ ^{pubbliche} note prot. 22998/RT/2015 relative
alla pubblicazione della nuova graduatoria
Sulle integrazioni del contraddittorio la
difesa della parte ricorrente si riunisce alle
determinazioni dell'On.le giudice
In relazione alle avverse deduzioni
in merito la difesa del ricorrente evidenzia
che le richieste di riconoscimento dei punteggi
sono legittime e fondate ed evidenzia
che per un mero errore di calcolo, riferito
è stato indicato in luogo del corretto
punteggio di 37,25 il punteggio di
37,50 ~~pubblicate~~ nelle domande contenute
nel ricorso - la difesa quindi, rettifica formalmente
le domande richiedendo il riconoscimento di
37,25 punti -

Per l'Apertura delle Scorse è presentato
il dott. Giovanni Basso, come da delega
prot. n. 31875/RV del 09/12/2015, il quale contesta
le avverse deduzioni e si riferisce alla

Memoria difensiva

Il giudice

dato atto di quanto sopra rimane la
causa all'udienza del 9/3/16 per discutere
le notizie del ricorso, decreto e presente verbale
e quindi l'interpunzione del contraddittorio
sui confronti delle spese Pelloquisi forensi
e cure di parte ricorrente; autorizzo altresì
le notizie dei medetti atti mediante
pubblicazioni sul sito internet dell'agenzia
delle dogane -

Il giudice
Gennaro

MA